



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	VITTORIA	- Presidente Aggiunto -
Dott. Roberto	PREDEN	- Pres. di sezione -
Dott. Antonio	MERONE	- Consigliere -
Dott. Luigi	PICCIALLI	- Consigliere -
Dott. Luigi	MACIOCE	- Consigliere -
Dott. Filippo	CURCURUTO	- Consigliere -
Dott. Ulpiano	MORCAVALLO	- Consigliere -
Dott. Giacomo	TRAVAGLINO	- Consigliere -
Dott. Raffaele	BOTTA	- Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale della Letteratura 30, presso l'avv. Maurizio Mandel (Ufficio Affari Giuridici e Legali della SIAE), che, unitamente agli avv.ti proff. Paolo Picozza e Francesco D'Ayala Valva, la rappresentata e difende giusta delega a margine del presente ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- *intimata costituita* -

e contro

Edizioni Master S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Rossi
Leggi Oggi.it

-1780/11


Oggetto
SIAE.
Opere dell'ingegno
Supporti multimediali.
Contrassegno ex art. 181 bis
L. n. 633 del 1991
Giurisdizione.

R.G.N. 1252/10

Cron. 1780

Rep.

Ud. 11/01/11



165
2011



elettivamente domiciliata in Roma, via di Monte Gilrdano 36, presso gli avv.ti Leopoldo Mazzetti e Maurizio Rossi, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale per notaio Alessio Scornajenghi del 29 dicembre 2010, rep. n. 4790

- *intimata costituita* -

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente tra le parti innanzi al Tribunale civile di Roma (Sezione specializzata ex D.Lgs. n. 168 del 2003) R.G. 69985/08 (G.I. Dott.ssa Marzia Cruciani);

Uditi gli avv.ti Maurizio Mandel e Francesco D'Ayala Valva;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2011 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne una opposizione a decreto ingiuntivo promossa, innanzi al Tribunale civile di Roma, dalla SIAE avverso la Edizioni Master S.p.A., la quale aveva ottenuto l'ingiunzione per il rimborso di quanto da essa pagato nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008 per il contrassegno apposto sui supporti multimediali ai sensi dell'art. 181-*bis*, L. n. 633 del 1941. In esito alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre 2007 in causa C-20/05, la società sosteneva di aver corrisposto le somme delle quali chiedeva il rimborso «in forza di un obbligo di legge dichiarato *ab origine* in contrasto con l'ordinamento comunitario». Nel giudizio la SIAE chiamava in garanzia la Repubblica italiana, la quale, nel costituirsi, insisteva per la legittimità del contrassegno e, in subordine, declinava ogni responsabilità.

Con riferimento al predetto giudizio la SIAE ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato anche con memoria, per sentir dichiarare se la giurisdizione in materia spetti al giudice ordinario o al giudice tributario. La Edizioni Master S.p.A. e la Repubblica Italiana hanno depositato ciascuna atto di costituzione al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

MOTIVAZIONE



1. La questione che viene posta con il ricorso in esame è quella relativa alla natura giuridica del contrassegno previsto dall'art. 181-*bis*, L. n. 633 del 1941: dalle conclusioni che si ritenessero di trarre in argomento, conseguirebbe la decisione in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario.

2. Secondo la definizione data dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 novembre 2007 in causa C-20/05, il contrassegno di cui si discute «costituisce una "specificazione tecnica" ai sensi dell'art. 1, punto 3, della direttiva 98/34, poiché rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l'etichettatura. Pertanto, dal momento che l'osservanza di detta specificazione è obbligatoria *de iure* per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la specificazione in parola costituisce una "regola tecnica" ai sensi dell'art. 1, punto 11, primo comma, della direttiva in questione». Infatti, a norma di tale disposizione la "regola tecnica" è «una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, *de jure* o *de facto*, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi».

3. La funzione del contrassegno è quello di autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore, attraverso uno strumento di immediata verificabilità, che il prodotto acquistato è legittimo e non un c.d. "prodotto pirata". Si tratta di una funzione eminentemente pubblica a vantaggio della collettività e non del richiedente che ne sopporta il costo: il che spiega l'obbligatorietà *ex lege* del contrassegno e la sanzione penale per l'ipotesi della mancata apposizione del medesimo sul prodotto (art. 171-*ter*, lettera *d*), L. n. 633 del 1941, come modificata dall'art.26, D.Lgs. n. 68 del 2003). Il costo è posto a carico del richiedente al di fuori di uno schema sinallagmatico e assume i connotati di una

R3



imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa per l'esercizio della specifica attività di controllo ~~sulla~~ affidata alla SIAE.

4. Sembrano così sussistere, secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, le condizioni per attribuire al contrassegno SIAE natura tributaria: «doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante» (Corte cost. n. 64 del 2008, v. anche Corte cost. nn. 334 del 2006 e 73 del 2005).

4.1. In primo luogo *la doverosità della prestazione*: chi intenda commercializzare un «supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali» o un «supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parte di opere» «dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia», deve richiedere il rilascio del contrassegno pagandone il relativo costo (nella misura "fissa" stabilita con DPCM e, quindi, non commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata), senza avere alcuna possibilità di scelta in ordine alla prestazione.

4.2. In secondo luogo *il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante*. Il presupposto, nella specie, è costituito dalla legittima utilizzazione a fini di lucro e commercializzazione dei supporti che recano la fissazione delle opere dell'ingegno di carattere creativo. La spesa pubblica è quella necessaria per l'esercizio dell'attività di controllo sul commercio dei supporti in questione, in funzione di tutela della pubblica fede e come mezzo per combattere la pirateria nella riproduzione e utilizzazione delle opere dell'ingegno: tale attività è svolta per legge e in regime di monopolio dalla SIAE, la quale trae (anche) dalla riscossione della prestazione pecuniaria collegata al contrassegno i mezzi finanziari necessari per la tutela del consumatore e il contrasto alla pirateria.

5. La natura tributaria del contrassegno – restando comunque irrilevante il *nomen iuris* attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta – comporta, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, l'attribuzione delle controversie relative alla giurisdizione del giudice



tributario, alla quale, infatti, appartengono «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati».

6. Non contraddice questa soluzione la previsione di cui all'art. 1, comma 2, secondo periodo della L. n. 2 del 2008, la quale detta disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori: la norma stabilisce, infatti, che «tutte le controversie concernenti l'attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria». Il senso della "clausola di salvaguardia" delle «competenze degli organi della giurisdizione tributaria», non può essere ridotto all'ambito delle controversie che oppongono la SIAE, come ogni altro contribuente, all'amministrazione fiscale, ma deve essere inteso, anzi, come espressione della volontà del legislatore di non derogare alla giurisdizione tributaria laddove ne ricorrano i presupposti (ossia laddove la controversia che coinvolga la SIAE concerna "tributi comunque denominati").

7. Deve esser, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario e le parti devono essere rimesse innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

8. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2011.

Il Presidente Aggiunto

Dott. Paolo Vittoria

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

Depositate in Cancelleria

26 GEN. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €ur: 37,23
BOLLIN.: 0
DAL SIG.: rossi
IL: 27/01/2011

Numero: 1780

Anno: 2011

Civile